



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA La Corte dei conti Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nell'adunanza del 28 settembre 2021, composta dai Magistrati:

| | | |
|----------------|------------------|----------------------|
| - Presidente | Salvatore | PILATO |
| - Consigliere | Adriana | LA PORTA |
| - Consigliere | Adriana | PARLATO |
| - Consigliere | Giuseppe | GRASSO |
| - Consigliere | Luciano | ABBONATO |
| - Referendario | Antonino | CATANZARO - relatore |
| - Referendario | Massimo Giuseppe | URSO |

Visto l'art. 100, comma 2, e gli artt. 81, 97, 1 comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

Visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; vista la L. 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del D.Lgs. n. 655/6.5.1948, nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 200/18.6.1999;

Visto il D.Lgs. n. 267 /18.8.2000, e successive modificazioni, recante il T.U.E.L.;

Visto, in particolare, l'art. 148 del citato T.U.E.L., novellato dall'art. 3, co. 1 sub 2), del D.L. n.174/10.10.2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in seguito modificato dall'art.33, co.1, del D.L. n.91/24.6.2014, convertito con modificazioni dalla L. n.116/2014;

Viste le Linee guida per il referto annuale dei Presidenti delle Province e dei Sindaci dei comuni con popolazione oltre 15.000 abitanti sul funzionamento del sistema dei controlli interni per l'anno 2018, approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 22/SEZAUT/2019/INPR, anch'esse prevedenti la possibilità di adattamenti dello schema di relazione da parte delle Sezioni regionali, tenuto conto delle peculiarità degli enti controllati e delle singole realtà locali;

Vista la consequenziale deliberazione di questa Sezione n. 169/2019/INPR;

Viste le Linee guida per il referto annuale dei Presidenti delle Province e dei Sindaci dei comuni con popolazione oltre 15.000 abitanti sul funzionamento del sistema dei controlli interni per l'anno 2019, approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2020/INPR, anch'esse prevedenti la possibilità di adattamenti dello schema di relazione da parte delle Sezioni regionali, tenuto conto delle peculiarità degli enti controllati e delle singole realtà locali;

Vista la consequenziale deliberazione di questa Sezione n. 134/2020/INPR;

Visti i referti del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) sulla legittimità e regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni (art. 148 TUEL) – Osservazioni in ordine al referto relativo all'anno 2018;

Vista la relazione del magistrato istruttore prot. 3904 del 24 marzo 2021;

Vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 84/2021, con la quale la Sezione medesima è stata convocata per l'odierna adunanza al fine di pronunciarsi in ordine alle anzidette osservazioni;

Udito il relatore, Referendario Antonino Catanzaro.

L'art. 148, comma 1, del TUEL (Controlli esterni) prevede che: "1. Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale".

Il successivo comma 4 del citato articolo stabilisce, altresì, che: "In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1

del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione”.

Le riferite disposizioni prevedono un nuovo strumento di valutazione - da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti- della legittimità e regolarità delle gestioni, dedicando particolare attenzione, oltre che ai dati strettamente finanziari, al sistema dei controlli interni degli enti locali.

Le finalità di fondo della nuova modalità di controllo prevista dall’art. 148 TUEL sono state individuate dalla Sezione delle Autonomie nei seguenti punti: -verifica dell'adeguatezza e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni; -valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati; verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile; -monitoraggio degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'ente; -consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati.

Passando a trattare la specifica situazione del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, (ME), L’Ente ha trasmesso la relazione di cui in oggetto, dal suo esame ai fini della verifica di cui all’art. 148 del TUEL sono emersi, allo stato degli atti, i seguenti profili di criticità:

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

- Ancorché siano state riscontrate criticità nell’organizzazione o nell’attuazione dei controlli afferenti gli organismi partecipati e la qualità dei servizi, peraltro indicando l’alto grado di criticità, (cfr. punto 1.4 e) e f)) non sono stati previsti e prodotti report specifici (cfr. punto 1.2).

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

- Nelle proposte di deliberazione, i responsabili dei servizi non avrebbero relazionato in ordine anche ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, al fine di consentire al responsabile di ragioneria l'espressione del parere di regolarità contabile;
- presenza di irregolarità rilevate e non sanate;
- a seguito della verifica delle attestazioni concernenti i pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini di legge sarebbero state rilevate irregolarità che avrebbero condotto l'Amministrazione ad adottare delle direttive alle quali i responsabili dei servizi non si sono adeguati.

CONTROLLO DI GESTIONE

- Mancata adozione di un sistema di contabilità analitica. Ciò premesso, sorgono anche perplessità sulla validità degli indicatori di efficacia e efficienza che l'Amministrazione ha dichiarato di utilizzare;
- mancata adozione di un sistema di contabilità economica patrimoniale tenuta con il metodo della partita doppia;
- suscita perplessità il tasso medio di copertura dei costi di tutti i servizi a domanda individuale a cui l'utente sia tenuto a contribuire, gestiti direttamente o per il tramite di enti strumentali (nel caso in cui i relativi costi ricadano, almeno in parte, sul bilancio dell'Ente locale), quantificato nella misura del 37 per cento, (media semplice), senza per altro chiarire quali siano i servizi inclusi nel conteggio, le singole percentuali e gli eventuali metodi di ponderazione della media.

CONTROLLO STRATEGICO

- La percentuale media degli obiettivi strategici raggiunti nell'anno (media semplice) dichiarata essere pari al 55 per cento appare inadeguata.

CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

- mancata integrazione del controllo sugli equilibri finanziari con il controllo sugli organismi partecipati;

- mancata ricostituzione della consistenza delle entrate vincolate utilizzate nel rispetto dell'art. 195 del TUEL, comportamento che per altro non appare coerente con la mancata richiesta di misure atte a ripristinare gli equilibri finanziari sotto il profilo della cassa;
- presenza di segnalazione *ex art. 153, comma 6 del TUEL*.

CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI

- La sezione dedicata agli organismi partecipati è stata quasi totalmente compilata utilizzando le opzioni "no", "non ricorre la fattispecie" o "n.d. nulla da dichiarare";
- si rileva inoltre che alle domande in merito al monitoraggio dei rapporti economico finanziari e alla riconciliazione delle posizioni di credito/ debito tra l'Ente e gli organismi partecipati è stata data risposta "si" ancorché sia stato dichiarato nelle note del questionario che vi sono problemi nell'acquisire i dati da parte delle partecipate.

CONTROLLO DI QUALITÀ DEI SERVIZI

- Alla quasi totalità dei quesiti posti all'Ente in questa sezione del questionario è stata data risposta negativa;
- vengono riscontrate le criticità segnalate nel precedente ciclo di controllo;
- le rilevazioni sulla qualità dei servizi non si estendono anche agli organismi partecipati;
- non è stata raffrontata la qualità dei servizi dell'Ente con quella dei servizi offerti da altre amministrazioni attraverso un'analisi di benchmarking;
- non sono stati coinvolti attivamente i diversi portatori di interessi nella definizione degli standard di qualità;
- non è stato dichiarato nulla in merito al conseguimento di miglioramenti in termini economici e/o di qualità dei servizi offerti rispetto l'esercizio precedente.

MIGLIORAMENTI MISURABILI ATTRAVERSO INDICATORI DEFINITI E PUBBLICIZZATI

Il Collegio rappresenta che, anche in questo caso, i risultati raggiunti da questa tipologia di controllo appaiono ancora lontani dagli obiettivi previsti dal legislatore.

L'Ente è, pertanto, invitato a porre particolare attenzione sui profili critici evidenziati, valorizzando e coinvolgendo la collettività con gli strumenti ritenuti più adeguati, al fine di incrementare la qualità dei servizi erogati alla cittadinanza. La Sezione effettuerà uno specifico focus su tale tipologia di controllo, evidenziando fin d'ora che l'implementazione del controllo sulla qualità dei servizi appare del tutto insufficiente.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana,

DELIBERA

- di segnalare le lacune e le disfunzioni -come rilevate nella parte motiva- al Consiglio comunale, tramite il Presidente, al Sindaco ed all'Organo di revisione del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), per i profili di rispettiva competenza.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 33/2013, sia trasmessa ai predetti Organi del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME).

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 28 settembre 2021.

IL MAGISTRATO RELATORE
(Antonino Catanzaro)

IL PRESIDENTE
(Salvatore Pilato)

Depositato in segreteria il 3 novembre 2021.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE